



Seconda Università degli Studi di Napoli  
Dipartimento di Giurisprudenza

CICLO DI SEMINARI DI DIRITTO COMMERCIALE  
*Memorial Marcello Tita*

# LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI

Prof.ssa EMANUELA FUSCO

**Lunedì 24 ottobre 2016 (15.30-17.30)**  
**Aulario – Aula B**

# Le Categorie di imprenditori: i criteri di distinzione

- Ai fini dell'applicazione dello statuto dell'imprenditore in generale e di quello speciale dell'imprenditore commerciale, il cod.civ. utilizza 3 CRITERI, che vanno sommati tra loro:
  - 1. criterio **QUALITATIVO**
  - 2. criterio **QUANTITATIVO**
  - 3. criterio **PERSONALE**

# Le Categorie di imprenditori: i criteri di distinzione



# Criterio QUALITATIVO

## Artt. 2135 e 2195 c.c.

- **Rilievo civilistico della distinzione:**

1. All'IMPRESA **AGRICOLA** si applica solo lo *statuto dell'imprenditore in generale*.

2. All'IMPRESA **COMMERCIALE** si applica "anche" lo *statuto speciale dell'imprenditore commerciale* (registro imprese (?); scritture contabili, fallimento).

La nozione di imprenditore agricolo (2135) ha una valenza essenzialmente "negativa" (di esonero).

Problema: esiste una terza categoria di imprese cc.dd. CIVILI ???



# Imprenditore AGRICOLA

## Art. 2135 c.c.

### Formulazione originaria (Cod. civ. 1942)

1. È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla *coltivazione del fondo*, alla *silvicoltura*, all'*allevamento del bestiame* e attività connesse.
2. Si reputano *connesse* le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.



# Imprenditore AGRICOLA

## Art. 2135 c.c.

### Formulazione attualmente vigente (d.lgs. n. 228/2001)

1. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Per *coltivazione del fondo*, per *selvicoltura* e per *allevamento di animali* si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
3. Si intendono comunque *connesse* le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.



# Imprenditore AGRICOLA

## Art. 2135

Sia in base alla precedente che all'attuale formulazione dell'art. 2135 c.c., la nozione di IMPRENDITORE **AGRICOLA** si articola in due categorie:

1. Attività agricole **ESENZIALI** (come definite dal 2° comma)
2. Attività agricole **PER CONNESSIONE** (di cui al 3° comma)

Prendendo atto della profonda evoluzione dell'agricoltura dal 1942 ad oggi (progresso tecnologico, *agricoltura industrializzata*), il legislatore del 2001 ha notevolmente ampliato la nozione di imprenditore agricolo.



# Le attività agricole ESSENZIALI

## Art. 2135, 2° co.

Criterio del ciclo biologico naturale: è impresa agricola ogni impresa che produce specie vegetali o animali, sulla base di un ciclo biologico.

- **Coltivazione del fondo**: orticoltura, coltivazioni in serra o in vivai, colture idroponiche ed aeroponiche (coltivazione di funghi), floricoltura...
- **Selvicoltura**: attività diretta alla cura del bosco, al fine di ricavarne i relativi prodotti.
- **Allevamento di animali**: attività zootecnica, anche disgiunta dal fondo (allevamenti in batteria), anche se diretta ad ottenere prodotti non-tipicamente agricoli (allevamento di cavalli da corsa, di animali da pelliccia, attività cinotecnica), compresa l'acquacoltura (pesci, mitili). N.b.: sostituzione del termine *bestiame* con quello più ampio di *animali*. Il d. lgs. 4/2012 ha equiparato anche l'imprenditore ittico.



# Le attività agricole PER CONNESSIONE

## Art. 2135, 3° co.

Tutte le attività ivi elencate sono oggettivamente commerciali, ma per legge sono considerate agricole quando sono esercitate *in connessione* con un'attività agricola essenziale. Occorrono **2 CONDIZIONI**:

**1. Connessione soggettiva**: il soggetto che esercita l'attività connessa deve essere lo stesso imprenditore agricolo che già esercita una delle tre attività agricole essenziali (o tipiche), con essa coerente. Eccezioni: società cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi (es.: cantine ed oleifici sociali, ex d.lgs. 228/2001); società di persone ed s.r.l. ex l. 296/2006.

**2. Connessione oggettiva**: non è più richiesto che le attività connesse rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, ovvero che abbiano carattere *accessorio* (come nella precedente formulazione), ma solo che rispettino il requisito della → **Prevalenza**: ossia prodotti ottenuti *prevalentemente* dall'attività agricola essenziale, ovvero con l'utilizzazione *prevalente* di attrezzature agricole (l'attività connessa non deve avere carattere prevalente, per rilievo economico, sull'attività essenziale).



# Imprenditore COMMERCIALE

**Art. 2195** Contiene l'elenco delle attività considerate commerciali:

1. *Attività industriale (\*)* diretta alla produzione di beni o servizi;
2. *Attività intermediaia (\*\*)* nella circolazione di beni;
3. *Attività di trasporto* per terra, per acqua o per aria (\*);
4. *Attività bancaria (\*\*)* o *assicurativa (\*)*;
5. Altre *attività ausiliarie* delle precedenti (\*). Es.: imprese di agenzia, mediazione, deposito, commissione, spedizione, pubblicità, marketing.

A ben vedere, tutte le attività indicate dall'art. 2195 sono riconducibili alle due macro-categorie di cui ai nn. 1 e 2.

Ne deriva che gli elementi che contraddistinguono l'impresa commerciale rispetto a quella agricola risiedono esclusivamente nel *carattere industriale* dell'attività di produzione di beni o servizi (n. 1) e nel *carattere intermedio* dell'attività di scambio (n. 2).



# Il problema dell'impresa CIVILE

**Tesi favorevole** all'impresa civile: si basa sull'interpretazione restrittiva dei caratteri dell'*industrialità* e della *intermediazione* di cui all'art. 2195, nn. 1 e 2:

a) Per *attività industriale* si intende attività che implica l'impiego di materie prime e la loro trasformazione in nuovi beni ad opera dell'uomo. Sarebbero civili le imprese di caccia (e pesca), le imprese di pubblici spettacoli, le agenzie matrimoniali, investigative e di collocamento di domestici, nonché tutte le imprese ausiliarie di attività non-commerciali (mediatori o agenti in affari agricoli).

b) Per attività intermediazione nella circolazione si intende solo quella nella quale ricorre sia l'acquisto, sia la vendita di beni. Sarebbero civili le imprese che alienano beni propri, ovvero erogano credito con mezzi propri (es.: impresa finanziaria non-bancaria).

**Tesi contraria** all'impresa civile: si basa su una serie di argomentazioni, di per sé non decisive, ma che unitariamente considerate portano a ritenerla preferibile:

➤ Argomento storico (cod. comm. 1882); argomento sistematico (assenza di qualsiasi riferimento normativo); argomento funzionale (assenza di una ratio che giustifichi – come nel caso dell'imprenditore agricolo – l'esonero dal più gravoso statuto dell'imprenditore commerciale).



# Criterio QUANTITATIVO

In base alle **dimensioni** dell'impresa esercitata, si distingue tra:

1. **PICCOLO** IMPRENDITORE: è esonerato dall'obbligo di tenuta delle *scritture contabili* (2214, 3°co.), dal *fallimento* e dalle altre procedure concorsuali (2221, ma è assoggettato alle procedure da sovraindebitamento ex l. 3/2012), era escluso anche dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (2202, ma oggi vi è tenuto, anche se con funzione di pubblicità notizia). È inoltre destinatario di una vasta legislazione speciale.

2. IMPRENDITORE **MEDIO-GRANDE** si applica “tutto” lo *statuto speciale dell'imprenditore commerciale*.

Anche la nozione di piccolo imprenditore ha una valenza essenzialmente “negativa” (di esonero).



# II PICCOLO imprenditore

## Pluralità di nozioni:

1. **Art. 2083 c.c.**
2. **Legge fallimentare** (prima della riforma del 2006/2007).
3. **Legislazione speciale** (per alcune figure *tipiche* di piccoli imprenditori: → cfr. impresa *artigiana*).

# Il PICCOLO imprenditore nel codice civile

## Art. 2083 c.c.

- 3 figure tipiche (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti)
- Criterio generale (coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia)

**Criterio della prevalenza:** → prevalenza del lavoro proprio e dei propri familiari sul lavoro altrui e sul capitale (proprio ed altrui). È una prevalenza qualitativo-funzionale.



# II PICCOLO imprenditore nella legge fallimentare

## Art. 1, 2° co., I. fall.

Formulazione originaria (1942) → prevedeva 2 criteri monetari:

1. Reddito inferiore al minimo imponibile ai fini dell'imposta di Ricchezza mobile (abrogata nel 1973).
2. Capitale investito non superiore a 900.000 lire (dichiarato incostituzionale da C. Cost. 570/1989).
3. In nessun caso sono piccoli imprenditori le società commerciali.

Riforma I. fall. (2006/2007) → criteri esclusivamente quantitativi e monetari, soggetti ad aggiornamento:

**Attivo patrimoniale < 300.000 €      Ricavi lordi < 200.000 €      Debiti < 500.000 €**

I parametri si applicano anche alle società commerciali.

È venuta meno la difficoltà di coordinamento con la nozione codicistica di piccolo imprenditore!!!



# L'impresa ARTIGIANA

## L. 860/1956

L'impresa era definita artigiana a tutti gli effetti di legge

- Definizione basata su: → Natura artistica o usuale dei beni o servizi prodotti.

Società artigiane (S.n.c. o Cooperative).

## Legge-quadro sull'artigianato n. 443/1985

Definizione basata su: →

- *Oggetto dell'impresa* è qualsiasi attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi (→ NON è IMPRSA CIVILE)
- *Ruolo dell'artigiano*: deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo

Società artigiane (S.n.c., S.a.s., S.r.l. anche unipersonale, Cooperative)

NOVITA' → Validità della definizione dell'impresa artigiana ex l. 443/1985 ai soli fini della legge quadro! Ai fini civilistici dell'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale, compreso l'assoggettamento al fallimento, si applicano anche all'artigiano, come a qualsiasi altro imprenditore, i criteri ex artt. 2083 c.c. e 1 l. fall.

**FINE DI UN PRIVILEGIO !!!!**



# L'impresa FAMILIARE

**Art. 230-bis cod. civ.:** Impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell'imprenditore (c.d. famiglia nucleare).

Differenza tra piccola impresa ex 2083 c.c. e impresa familiare ex 230-bis c.c.

Funzione dell'istituto: la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha inteso tutelare il lavoro familiare nell'impresa, quando non sia configurabile alcun diverso rapporto giuridico (es. lavoro subordinato, società). Ciò attraverso il riconoscimento di:



## Diritti patrimoniali

- Diritto al mantenimento
- Diritto di partecipazione agli utili prodotti dall'impresa
- Diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell'azienda
- Diritto di prelazione sull'azienda in caso di trasferimento o di divisione ereditaria

## Diritti amministrativi

- Partecipazione alle decisioni sulla gestione *straordinaria* dell'impresa (adottate a maggioranza dai membri della famiglia)
- Per il **trasferimento della partecipazione** di un partecipante all'impresa occorre il consenso unanime.

**Natura dell'impresa familiare:** NON è impresa collettiva, ma resa impresa INDIVIDUALE, imputata al capofamiglia. Solo il capofamiglia è imprenditore, soggetto a fallimento !

# Criterio PERSONALE

- TRIPARTIZIONE

1. Impresa **INDIVIDUALE**

2. Impresa **COLLETTIVA** → Impresa **SOCIETARIA**  
→ Impresa **PUBBLICA**

# Impresa SOCIETARIA

**SOCIETA'** → forma associativa *tipica* (ma non esclusiva) per l'esercizio collettivo dell'impresa. Al loro studio è dedicato tutto il VOL II (esame di diritto commerciale AVANZATO). La disciplina applicabile varia in base al TIPO di società:

<b>TIPI di società</b>	<b>Società di persone:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Società semplice (s.s.)</li><li>2. Società in nome collettivo (s.n.c.)</li><li>3. Società in accomandita semplice (s.a.s.)</li></ol>
	<b>Società di capitali:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Società per azioni (s.p.a.)</li><li>2. Società a responsabilità limitata (s.r.l.)</li><li>3. Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)</li></ol>

Ai fini – invece – dell'applicazione dello *statuto dell'imprenditore commerciale* occorre ricordare che:

- La **società semplice** può essere utilizzata SOLO per l'esercizio di attività non-commerciale.
- Tutte le altre società (**s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.**), definite tradizionalmente, società di tipo commerciale, possono essere utilizzate per l'esercizio SIA di attività agricola (e saranno pertanto società di tipo commerciale, ma con oggetto agricolo), SIA di attività commerciale (in tal caso saranno società di tipo commerciale e con oggetto commerciale).

# Imprese PUBBLICHE

Lo **Stato** (e gli altri enti pubblici) possono svolgere anche attività d'impresa (artt. 41 e 43 Cost.), mediante 3 diverse FORME:

- 1. Imprese-organo** → L'Ente pubblico svolge direttamente attività d'impresa mediante proprie strutture organizzative, definite Imprese Organo, che NON sono dotate di distinta soggettività, ma che hanno autonomia contabile e decisionale. Qui l'attività d'impresa è secondaria ed accessoria rispetto ai fini istituzionali dell'ente pubblico (es.: aziende municipalizzate di acqua, gas, trasporti pubblici).
- 2. Enti pubblici economici** → L'Ente pubblico svolge attività d'impresa indirettamente, dando vita ad Enti di diritto pubblico, definiti appunto economici, dotati di distinta soggettività. Qui l'attività d'impresa è il fine esclusivo o principale (es.: Enel, FS, Iri, ENI...)
- 3. Società a partecipazione pubblica** → L'Ente pubblico svolge attività d'impresa indirettamente, mediante la costituzione di Società di diritto privato, dotate di propria soggettività (in genere, s.p.a.). Qui l'attività d'impresa è il fine esclusivo (es.: tutte le società a partecipazione pubblica).

La FORMA oggi più diffusa è proprio quella delle Società a partecipazione pubblica, che può essere totalitaria, di maggioranza o di minoranza. → Cfr. processo di privatizzazione, a partire dagli anni '90.



# Imprese PUBBLICHE

Ai fini dell'applicazione, alle **IMPRESSE PUBBLICHE** dello statuto dell'imprenditore commerciale, occorre distinguere:

<b>Società a partecipazione pubblica</b>	Si applica <b>tutto lo statuto dell'imprenditore commerciale</b> , compresa l'esposizione a fallimento.
<b>E.P.E.</b>	Si applica sia lo <b>statuto generale dell'imprenditore</b> , sia – se l'E.P.E. svolge attività commerciale – lo <b>statuto speciale dell'imprenditore commerciale</b> con la sola <u>eccezione dell'esonero dal fallimento</u> (sostituito dalla liquidazione coatta amministrativa: artt. 2221 e 1 l. fall.).
<b>Imprese organo</b>	Art. <b>2093</b> c.c. Si applica lo <b>statuto generale dell'imprenditore</b> (azienda, concorrenza, ecc.), nonché <u>parte dello statuto speciale dell'imprenditore commerciale</u> (l'obbligo di tenuta delle scritture contabili). È invece previsto: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ un <u>esonero implicito dall'iscrizione nel registro delle imprese (2201)</u>;</li><li>➤ un <u>esonero espresso dalle procedure concorsuali (2221)</u>.</li></ul>



# Attività commerciale delle ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI

Gli **Enti collettivi privati** disciplinati dal I Libro del c.c. (associazioni, fondazioni), nonostante siano caratterizzati dal perseguimento di un FINE IDEALE o ALTRUISRTICO, possono svolgere anche attività d'impresa, in quanto, ai fini della nozione di imprenditore ex art. 2082 c.c. non è necessario lo *scopo di lucro*, ma è sufficiente che l'attività produttiva sia condotta con metodo economico, di per sé compatibile anche con il perseguimento di uno *scopo ideale*.

Al fine di stabilire la disciplina applicabile, occorre distinguere però tra 2 IPOTESI:

- 1. ENTE che svolge attività commerciale in via PRINCIPALE:** l'Ente privato cioè svolge attività d'impresa in via esclusiva o principale
  - L'Ente acquista la qualifica di imprenditore commerciale e si applica **tutto lo statuto dell'imprenditore commerciale**, compresa l'esposizione a fallimento.
- 2. ENTE che svolge attività commerciale in via ACCESSORIA** → l'Ente privato cioè svolge attività d'impresa in via secondaria ed accessoria rispetto all'attività ideale che resta l'oggetto principale dell'ente.
  - Nonostante il punto sia stato in passato molto controverso, oggi è opinione prevalente che anche in tal caso l'Ente acquista la qualifica di imprenditore commerciale e si applica **tutto lo statuto dell'imprenditore commerciale**, compresa l'esposizione a fallimento.



# Impresa SOCIALE

È prevista una disciplina speciale per le **IMPRESSE c.d. SOCIALI** (d.lgs. 155/2006), che sono IMPRESE SENZA SCOPO DI LUCRO che esercitano la propria attività in settori di utilità sociale (es.: assistenza sanitaria e sociale, istruzione, tutela dell'ambiente, turismo sociale, ricerca, attività di sostegno ai disabili).

Si tratta di imprese vere e proprie, ex art. 2082 c.c., nelle quali è presente il requisito dell'economicità (attività produttiva con metodo economico), ma che sono caratterizzate per l'assenza istituzionale di uno scopo di lucro (soggettivo).

Il d.lgs. 155/2006 consente a tali imprese di organizzarsi in QUALSIASI FORMA DI ORGANIZZAZIONE COLLETTIVA PRIVATA (associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici), ed eccezionalmente anche in uno dei TIPI SOCIETARI, nonostante l'assenza dello scopo lucrativo.

La qualifica di impresa sociale comporta l'applicazione di una speciale disciplina, indipendentemente dalla natura agricola o commerciale dell'attività esercitata:

- Sono iscritte in una sezione speciale del Registro delle imprese;
- Hanno l'obbligo di tenuta delle scritture contabili;
- In caso di insolvenza, sono esonerate dal fallimento, ma sono sottoposte alla procedura di l.c.a. (liquidazione coatta amministrativa).

